

CIRCOLARE N. 01 DEL 03 MAR. 2016

Ai Produttori interessati  
Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE) 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Integrazioni alla Circolare n. 12 del 23 dicembre 2015, per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2016.

## Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli.....	2
3	Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli.....	3
4	Domanda di recesso e trasferimento titoli.....	3
5	Titoli .....	3
6	Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata .....	4
7	Termini di presentazione .....	5

## 1 PREMESSA

La presenti istruzioni operative recepiscono le indicazioni di armonizzazione fornite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 che disciplina le domande di subentro, ovvero di subentro e contestuale recesso dal regime dei piccoli agricoltori a decorrere dalla campagna 2016.

La modulistica necessaria alla presentazione della domanda ed in uso attualmente è sostituita dal modello allegato alle presenti istruzioni operative; restano valide le domande di conferma e recesso dal regime presentate utilizzando la modulistica sostituita. Qualora siano state presentate domande di subentro, sarà necessario presentare un nuovo modello corredato da tutti i documenti necessari ad effettuare il trasferimento dei titoli in capo al subentrante.

Fermo restando che l'agricoltore che intenda permanere nel Regime dei Piccoli Agricoltori deve darne conferma esplicita, presentando una domanda, il paragrafo 9 della Circolare n. 12/2015 viene sostituito dalle disposizioni contenute nella presente Circolare.

La presentazione di una domanda di conferma per subentro nel regime per successione effettiva o anticipata o di una domanda per subentro per successione effettiva o anticipata e contestuale recesso dal regime o della domanda di recesso dal regime dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda unica produce effetti per la prima campagna utile successiva.

Le informazioni relative alle conferme, ai subentri e ai recessi dal regime devono essere trasmesse dall'OP ARCEA ad AGEA Coordinamento **entro 5 giorni dalla presentazione** con specifiche funzionalità rese disponibili nell'ambito del SIAN. L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli conseguente al subentro entro i successivi cinque giorni lavorativi.

## 2 Domanda di conferma per subentro e trasferimento titoli

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda deve essere presentata dal subentrante e la stessa costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli. Anche a tal fine, la domanda in questione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- denominazione e CUAA del cedente;
- denominazione e CUAA del subentrante;
- numero della domanda unica del 2015 presentata dall'agricoltore cui si succede;
- fattispecie di subentro (successione effettiva o successione anticipata);
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento.

Alla domanda di subentro deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal quadro F del modello di domanda e l'accoglimento della stessa è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

In caso di domanda di subentro per successione effettiva con apertura di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente circolare.

Alla domanda di subentro in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2.1 della circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

L'annotazione delle condizioni e della documentazione a supporto della successione effettiva o anticipata deve essere registrata nel Fascicolo aziendale del subentrante, anche ai fini del trasferimento dei titoli.

### **3 Domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori e trasferimento titoli**

L'agricoltore che riceva titoli per successione effettiva o anticipata da un soggetto che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non intenda subentrare nel regime ricevuto può presentare la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime per i piccoli agricoltori che costituisce, altresì, domanda di trasferimento dei titoli, al fine di poter disporre dei titoli ricevuti. Alla domanda di subentro e contestuale recesso in esame si applica la procedura di trasferimento dei titoli di cui al paragrafo 2.1 della citata circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

Si precisa che il recesso dal regime è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

### **4 Domanda di recesso e trasferimento titoli**

Fermo restando quanto già previsto in relazione alle modalità di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, si precisa che l'agricoltore che aderisce al suddetto regime può trasferire i titoli con fattispecie diverse da quelle di successione effettiva o anticipata solamente dopo l'uscita (tacita o espressa) dal regime in questione, secondo l'ordinaria procedura di trasferimento di titoli di cui al paragrafo 3 della circolare AGEA prot. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.

La domanda di recesso contiene le informazioni riportate nel Quadro D del modello.

### **5 Titoli**

I titoli assegnati nel 2015 all'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.

In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. In caso di uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l'agricoltore può chiedere, ricorrendone i requisiti, tutti gli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti.

## 6 Trasferimento dei titoli per successione effettiva o anticipata

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Qualora l'agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, **non potendo sommare i due importi.**

Se decide di mantenere il proprio regime di piccolo, cioè continuare a percepire l'importo assegnatogli nel 2015, deve presentare la domanda semplificata di conferma di adesione al regime. Se, invece, intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, cioè percepire l'importo del soggetto al quale subentra, deve presentare la domanda di conferma per subentro.

In alternativa, l'agricoltore che intenda percepire sia il pagamento dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, deve presentare la domanda di recesso di cui al successivo paragrafo 5.4 relativamente al proprio regime per i piccoli agricoltori e la domanda di subentro e contestuale recesso di cui al successivo paragrafo 5.3 in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata. Eseguiti tali adempimenti potrà quindi chiedere il pagamento sia dei propri titoli sia di quelli ricevuti per successione effettiva o anticipata, oltre ad eventuali ulteriori aiuti diretti.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 e detenga dei titoli propri, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, se riceve titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, **può in alternativa:**

a) con le fattispecie di successione effettiva o anticipata, aderire al regime per i piccoli agricoltori del soggetto al quale subentra, cioè percepire l'importo assegnato nel 2015 al soggetto al quale subentra. In tal caso deve presentare la domanda di conferma per subentro e non può chiedere il pagamento dei propri titoli o di altri aiuti diretti;

b) permanere nel regime ordinario, continuando a presentare la domanda unica di pagamento annuale per chiedere il pagamento dei propri titoli e di eventuali ulteriori aiuti diretti. Qualora, inoltre, intenda chiedere il pagamento dei titoli ricevuti successione effettiva o anticipata deve presentare la domanda di subentro e contestuale recesso in relazione al regime del piccolo agricoltore ricevuto tramite successione effettiva o anticipata.

Si precisa che in ogni caso la presentazione della domanda unica con richiesta di attivazione dei titoli di cui l'agricoltore è già in possesso o di altri aiuti diretti si considera quale richiesta di ritiro (tacito) dal regime per i piccoli agricoltori.

Con riferimento alla successione anticipata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le fattispecie previste sono le seguenti:

a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. Conseguentemente, la fattispecie in questione non può essere utilizzata per trasferimenti in favore di una persona giuridica. Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima. La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l'atto pubblico).

Per la sola fattispecie della successione *mortis causa* il trasferimento può essere eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

## 7 Termini di presentazione

La domanda di conferma o di recesso per il Regime per i piccoli agricoltori deve essere presentata ad ARCEA entro il **31 marzo 2016**.

Si precisa che il trasferimento dei titoli sarà possibile esclusivamente successivamente all'assegnazione dei titoli definitivi; conseguentemente, le domande di subentro potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2016.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.



Il Direttore di ARCEA

Dott. Maurizio Nicolai

